



COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

Deliberazione n° 11

in data 29/03/2022

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione- Pubblica

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addi ventinove del mese di Marzo alle ore 10:15 nella Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria-Pubblica e in prima convocazione.

A seguito di appello iniziale, i Consiglieri presenti e assenti risultano dal seguente prospetto:

		Presenti	Assenti
1	NEPI FABRIZIO	X	
2	GIGANTI FAUSTO	X	
3	GIANNETTONI FILIPPO	X	
4	ALVINI ILARIA	X	
5	GIORGINI SILVIA	X	
6	PARRINI ROBERTO	X	
7	EBRAHIM SARA		X
8	TOZZI ALEANDRO	X	
9	GIUDILLI ANTONIO	X	
10	ROSSO LORENZO	X	
11	RUFFOLI NICOLA	X	
12	MAZZARELLA MARCELLO	X	
13	MONTANELLI ROBERTO	X	
		12	1

Sono presenti gli Assessori esterni: Alessandro Maggi, Mauro Minucci, Annalisa Giovani, Martina Borgogni.

Il Consiglio Comunale si svolge presso l'Auditorium di Villa Chigi in Castelnuovo Berardenga ai fini del rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID-19.

Partecipa il Segretario Comunale, Roberto Gamberucci che cura la redazione del presente verbale.

Presiede il Sig. Filippo Giannettoni Presidente del Consiglio Comunale, il quale, riconosciuto sufficiente il numero degli intervenuti per la validità della deliberazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti descritti nell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2022. ESAME ED APPROVAZIONE.

Per quanto riguarda la verbalizzazione di questo punto si veda la delibera n. 10,

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, gli interventi sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 20220329cc.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27/12/2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima Legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 27/12/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 0,045 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 1,06 per cento;
- 5) fabbricati concessi in comodato d'uso registrato tra parenti di primo grado in linea retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7: aliquota pari a 0,805 per cento;
- 6) fabbricati affittati a canone concordato secondo l'accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7: aliquota pari a 0,805 per cento;
- 7) fabbricati non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRES: aliquota pari a 0,945 per cento;
- 8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 1,105 per cento;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari a 1,105 per cento;
- 10) terreni agricoli: esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14/06/1993;

Considerato che la Legge n. 160 del 27/12/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 27/12/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 27/12/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale

del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle Finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Preso atto che la suddetta risoluzione chiarisce che: "...la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. E' evidente pertanto che la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756...";

Rilevato che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare specifiche aliquote per il 2022;

Ritenuto, in attesa del suddetto provvedimento di legge, che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 1,06 per cento;
- 5) fabbricati concessi in comodato d'uso registrato tra parenti di primo grado in linea retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7: aliquota pari a 0,805 per cento;
- 6) fabbricati affittati a canone concordato secondo l'accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7: aliquota pari a 0,805 per cento;
- 7) fabbricati non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRPEF: aliquota pari a 0,945 per cento;
- 8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 1,105 per cento;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari a 1,105 per cento;
- 10) terreni agricoli: esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14/06/1993;

Visto il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

Richiamata la risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 che fornisce alcuni chiarimenti relativamente all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri sotto il profilo tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Procedutosi alla votazione per alzata di mano:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 9 (Scelgo Castelnuovo Berardenga, Potere al Popolo)

Contrari: 3 (Gruppo Misto, Centrodestra per Castelnuovo)

Astenuti: 0

DELIBERA

a) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari a 0,6 per cento;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari a 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari a 1,06 per cento;
- 5) fabbricati concessi in comodato d'uso registrato tra parenti di primo grado in linea retta (genitori - figli) incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7: aliquota pari a 0,805 per cento;
- 6) fabbricati affittati a canone concordato secondo l'accordo territoriale incluse le pertinenze, una per ciascuna categoria catastale C/2 - C/6 - C/7: aliquota pari a 0,805 per cento;
- 7) fabbricati non produttivi di reddito fondiario, immobili posseduti dai soggetti passivi dell'IRPEF: aliquota pari a 0,945 per cento;
- 8) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari a 1,105 per cento;
- 9) aree fabbricabili: aliquota pari a 1,105 per cento;
- 10) terreni agricoli: esenti sulla base dei criteri individuati dalla Circolare n. 9 del 14/06/1993;

b) di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2022, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

c) di confermare che sono considerate abitazioni principali, ai sensi dell'art. 1, comma 741 L. 160/2019, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

d) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;

e) di dare atto che l'adozione delle aliquote IMU 2022 risulta compatibile con quelle minime e massime definite dalla L. 160/2019;

f) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 27/12/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

g) di dichiarare, a mente dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente atto stante la necessità ed urgenza di provvedere alla successiva fase attuativa con la massima sollecitudine.

Successivamente, il Presidente procede a sottoporre a votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e distinta votazione per alzata di mano:

Presenti: 12

Votanti: 12

Favorevoli: 9 (Scelgo Castelnuovo Berardenga, Potere al Popolo)

Contrari: 3 (Gruppo Misto, Centrodestra per Castelnuovo)

Astenuti: 0

D E L I B E R A

Dichiararsi, a mente dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'immediata eseguibilità del presente deliberato stante l'urgenza e necessità di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Filippo Giannettoni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberto Gamberucci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è disponibile sul sito internet del Comune di Castelnuovo Berardenga per il periodo della pubblicazione.



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA



CONSIGLIO COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 9 DEL 17/03/2022

PARERI ART. 49 c. 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2022. ESAME ED APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Il 22/03/2022

Il Responsabile
DOLFI GIACOMO



COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA



CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 9 DEL 17/03/2022

PARERI ART. 49 c. 1 D.LGS 18.8.2000 N. 267

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE ANNO D'IMPOSTA 2022. ESAME ED APPROVAZIONE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole

Note:

il 22/03/2022

Il Responsabile
DOLFI GIACOMO